

IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

LIBERI DI PARTIRE, LIBERI DI FARE RITORNO

Da sempre gli abitanti della terra si muovono per cercare vita. Ma oggi è sempre più evidente l'abisso tra chi può varcare le frontiere altrui e chi no. Nonostante il diritto internazionale apra varchi inequivocabili nei confini mondiali

di **Luca Barbari** e **Chaimaa Fatihi**

È CRESCIUTO IN MODO ESPOENZIALE IL NUMERO DEI MIGRANTI



APPARE SEMPRE PIÙ IMPORTANTE RIFLETTERE SUL DIRITTO AL VIAGGIO, il diritto di lasciare il proprio paese così come alla possibilità di farvi ritorno liberamente. Non solo perché nel mondo sono moltissime le persone costrette a lasciare forzatamente la propria casa a motivo di guerre, instabilità sociopolitiche, terrorismi, crisi economiche o ecologiche. Secondo i dati dell'Onu il numero dei migranti negli ultimi 15 anni è cresciuto in maniera esponenziale: se nel 2000 erano "appena" 173 milioni, nel 2017 hanno superato la soglia dei 257. Il rapporto Unhcr 2019 stima che siano state circa 70,8 milioni le persone costrette ad allontanarsi forzatamente dalla propria abitazione, di cui circa 25 milioni fuggite in altri stati. La migrazione forzata è dunque un fatto cruciale del mondo di oggi, che coinvolge un numero sempre più consistente di persone.

Ma soprattutto perché il viaggio fa parte dell'essenza stessa dell'essere umano, il modo in cui conosce sé stesso e l'altro. L'essere umano per millenni ha vissuto da nomade spostandosi per diversi motivi, dalla ricerca del cibo, alle condizioni meteorologiche avverse o per scoprire nuovi luoghi. Il viaggio e le sue tappe (la partenza, il percorso e l'arrivo) nella teologia, filosofia, letteratura e psicologia, esprimono la tensione verso la *ricerca* (di Dio, dell'identità, del mondo), elemento indispensabile per la conoscenza di sé e degli altri, per la crescita personale e collettiva, per il *cammino* del mondo.

I greci sintetizzavano questi concetti con l'idea che ►

► nell'ospite si potesse nascondere una divinità, e per tale ragione la sacralità della *xenia* (ospitalità) era elemento distintivo dei popoli (e delle persone) civili rispetto ai popoli considerati selvaggi, che allo straniero non riconoscevano lo *status* di persona (si pensi a Polifemo che nell'Odissea divora i suoi malcapitati ospiti).

I medesimi valori si rinvenivano anche nella tradizione giudaico-cristiana, dove l'importanza del viaggio e del rispetto per lo straniero discende dall'esperienza personale del popolo eletto – costitutiva della sua stessa identità: «Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto» (Lv. 19,34). Dunque, il viaggio porta all'incontro con lo straniero e pone la questione dei diritti e dell'uguaglianza tra chi è parte della comunità e chi pur non facendone parte, vuole soggiornarvi.

10 DICEMBRE 1948

Quando l'Assemblea costituente approvò la Costituzione repubblicana e la commissione presieduta da Eleanor Roosevelt redasse la *Dichiarazione universale dei diritti umani*, erano ancora fresche le ferite, e nitidi i ricordi, degli atroci delitti prodotti dalla Seconda guerra mondiale e dai regimi nazifascisti. Il riconoscimento dei diritti umani contenuti nella Dichiarazione universale fu un grande evento storico, spartiacque tra un passato dove l'essere umano era stato privato delle proprie dignità e libertà a motivo della *razza*, della nazionalità, e un futuro che poneva le proprie basi sull'uguale riconoscimento di diritti inalienabili e universali. La Dichiarazione universale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha avuto dunque il merito di aver «recepito principi di etica universale» e di averli traghettati – a detta del professor Papisca - «con la forza della norma giuridica, in tutti i campi, dalla politica all'economia», rifiutando il paradigma del «vantaggio fondato sulla disuguaglianza».

Il secondo comma dell'art. 13 della Dichiarazione universale sancisce che «ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». Si tratta dell'espressione più ampia del diritto alla libertà di movimento. In senso analogo la Costituzione italiana, anticipando di un anno la Dichiarazione universale, riconosce a «ogni cittadino italiano» la libertà di «uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (art. 16. u.c. Cost.) e la «libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge» (art. 35 u.c. Cost.).

Si tratta di disposizioni che presuppongono l'identità nazionale come permeabile e capace di arricchirsi attraverso gli scambi tra le persone e le comunità che si trovano al di qua e al di là del confine. In altre parole, sono disposizioni che delineano «una società dove il noi si costruisce non per opposizione, ma in relazione agli altri» (T. Casadei), e dove il confine è strumento di delimitazione degli ambiti di competenza di ciascuno stato, ma non è affatto finalizzato alla loro «impermeabilizzazione» attraverso filo spinato e muri.

La Dichiarazione universale, per la portata globale e assoluta che la contraddistingue, è stato un efficacissimo strumento giuridico grazie al quale sono stati enunciati e via via resi co-



**IL RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTI UMANI,
CONTENUTI
NELLA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE,
FU UN EVENTO STORICO**

**A distanza di poco
più di 70 anni
dalla *Dichiarazione
universale dei diritti
dell'uomo*, negli stati
democratici si assiste
a un ritorno a forme
di discriminazione
istituzionale**



Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo

Articolo 13

1.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato

2.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese

genti numerosi diritti, contenuti in successivi patti e trattati internazionali, in primis il *non respingimento* alla frontiera, sancito nella Convenzione internazionale di Ginevra del 1951: «Nessuno stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

CONTROSPINTE

A distanza di poco più di 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli stati democratici si assiste a un ritorno a forme di discriminazione istituzionale, che coinvolge lo straniero che vive all'interno del paese, o finalizzate a ostacolare i nuovi ingressi. Si pensi come i concittadini che decidono di lasciare il proprio paese per nuove opportunità lavorative all'estero vengono compresi e, al contempo, incentivati a perseguire i loro sogni che si realizzano grazie alla goduta libertà di movimento e come, viceversa, quando *altre* persone intendono varcare i *nostri* confini, vengono ostacolate o catalogate come potenziali minacce.

In altre parole, oggi sono traditi i risultati ottenuti dopo gli eventi tragici della Seconda guerra mondiale, che hanno portato a livello costituzionale e internazionale a ordinamenti che riconoscono i diritti in maniera universale, senza discriminazione. Nel corso del tempo i singoli ordinamenti nazionali, spinti da forze politiche e sociali che sottolineano spesso in maniera strumentale gli svantaggi dell'uguaglianza, stanno reintroducendo fonti normative primarie o secondarie tese a depotenziarne la portata, ridurne l'ambito di operatività, creando delle differenziazioni o delle barriere di accesso istituzionali. Creano, così, le discriminazioni.

Di fronte a queste contropinte di *reazione* alla costruzione democratica fondata sul riconoscimento dei diritti, mentre latita una politica consapevole, vi è il costante presidio dell'associazionismo e dei corpi intermedi, attraverso le fondamentali funzioni di *advocacy* e di comunità educanti, nonché il rimedio processuale, non ultimo il ricorso alla Corte costituzionale che, quale giudice delle leggi, con riferimento allo straniero ha confermato a più riprese, ed anche recentemente (sent. n. 186/2020) che «pur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri (sentenza n. 104 del 1969), esso non può porre gli stranieri (o, come nel caso di specie, una certa categoria di stranieri) in una condizione di "minorazione" sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato «come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi (in questi termini sentenza n. 249 del 2010 [...])».

In conclusione, per usare le parole di Luigi Ferrajoli, i nostri tempi «imporranno al costituzionalismo del futuro un nuovo mai più: l'affermazione e la garanzia delle libertà di circolazione sul pianeta di tutti gli esseri umani, lo *ius migrandi* come autentico diritto ad avere diritti, condizione elementare dell'indivisibilità e dell'effettività di tutti gli altri diritti della persona oggi sanciti nelle tante Carte dei diritti facenti parte del nostro diritto internazionale».



LA POLITICA
LATITA SUL
RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTI